

**Avv. Michele Di Carlo**  
**V.le Michelangelo, 95**  
**71121 Foggia (Fg)**  
**Tel. e fax 0881208308**  
**0882222089**

[dicarlo.michele@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:dicarlo.michele@avvocatifoggia.legalmail.it)

**Avv. Angelo P. Masucci**  
**Via Teresa Masselli, 8**  
**71016 San Severo (Fg)**  
**Tel.-fax 0882227512**

[amasucci@pec.it](mailto:amasucci@pec.it)

**TRIBUNALE DI BARI – SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**  
**CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.**

Per **Fortunato Riccardina**, nata ad Andria, il 15/03/1966 ed ivi residente, alla Via Piero della Francesca n. 42 (C.F. FRT RCR 66C55 A285X), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Di Carlo (C.F: DCR MHL 71A21 D643D – PEC: [dicarlo.michele@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:dicarlo.michele@avvocatifoggia.legalmail.it)) e Angelo P. Masucci (CF: MSC NLP 77C 27H 926 K – PEC: [amasucci@pec.it](mailto:amasucci@pec.it)) giusta procura in allegato al presente atto, ai sensi dell'articolo 83, III comma c.p.c. e art.10 D.P.R. 123/2001 ed elettivamente domiciliata con questi in Bari, alla P.zza Garibaldi n. 23, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Triggiani.

I sottoscritti difensori, indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: [dicarlo.michele@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:dicarlo.michele@avvocatifoggia.legalmail.it) - [amasucci@pec.it](mailto:amasucci@pec.it) ed il seguente recapito telefax: 0882227512, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al presente processo.

**Contro**

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con sede in Bari, alla Via Melo, 97;

**Nonché**

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA del M.I.U.R.**, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., con sede in Bari, alla Via Castromediano, n.123, legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con sede in Bari, alla Via Melo, 97;  
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO del M.I.U.R.**, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., con sede in Venezia alla



Riva 'De Blasio S. Croce 1299 (30135) legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con sede in Bari, alla Via Melo, 97;

- l'**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BARI, DEL M.I.U.R.** in persona del Direttore e legale rappresentante p.t. con sede in Bari alla Via Re David 178/F (70125), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bari, alla Via Via Melo, 97;

- l'**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VENEZIA DEL M.I.U.R.** in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con sede in Bari, alla Via Melo, 97.

#### **Nonché nei confronti dei controinteressati**

- Ossia di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola primaria anno 2018/2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia Provincia di Bari che pertanto sarebbero potenzialmente pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

#### **PREMESSO CHE**

La ricorrente è dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, con la qualifica di docente di ruolo nelle scuole primarie – posto comune, nominata in ruolo nelle dette scuole primarie ed assunta, a tempo indeterminato, nella fase “C” del piano straordinario di assunzioni (GAE POSTO COMUNE EEEE) ai sensi della L.107/2015, art. 1 co. 98 lett. c).

La ricorrente, risulta comunque immessa in ruolo con scuola di titolarità Istituto “*Diego Valeri*” di Venezia e scuola di assegnazione provvisoria per l'A.S. 2017/2018 Istituto Scolastico CD “*Garibaldi*” di Bari, con sede in Bari.

La ricorrente risulta essere referente unico della madre, la quale è affetta da *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. 104/92, come documentato dal verbale della Commissione medica per l'accertamento degli stati di Handicap, costituita presso la A.S.L. di Andria.



La ricorrente, con la quale la madre convive e presso la residenza della quale quest'ultima ha stabilito la propria residenza, risulta di fatto essere l'unica parente in grado di prendersi cura della madre gravemente ammalata, in quanto il padre, ultraottantenne, non è in grado di prendersi fattivamente cura della moglie che essendo affetta da una serie di patologie a carico dei grossi distretti articolari e specificamente delle ginocchia, non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita come lavarsi, vestirsi in maniera del tutto autonoma e necessita di un'assistenza continua anche per compiere piccoli spostamenti all'interno dell'ambiente domestico. Come detto il padre fisicamente non è in grado di sorreggere la moglie per consentirle di compiere tali funzioni essenziali e pertanto deve occuparsene la ricorrente.

Proprio per consentire alla ricorrente di accudire nel migliore dei modi la madre, quest'ultima ha trasferito la propria residenza presso l'abitazione della figlia.

La ricorrente, presso la quale la madre si è dovuta trasferire per farsi assistere, stante le proprie esigenze fisiche, è l'unica della famiglia che beneficia dei permessi previsti dall'art. 33 L. 104/92.

La ricorrente è l'unica in grado di prestare assistenza continuativa alla propria madre disabile la quale con lei convive e non è ricoverata permanentemente in nessun istituto di cura.

La ricorrente, per tali ragioni ha partecipato alla procedura di mobilità per l'A.S. 2018/2019, presentando domanda di mobilità per la scuola primaria ed esprimendo le preferenze nel seguente ordine: da uno a cinque nel comune di residenza proprio e del familiare da assistere, e da sei a dodici nell'ambito provinciale di Bari.

Nello specifico la ricorrente indicava le preferenze nel seguente ordine:

1. Scuola "Oberdan 1" CD Andria (BAEE04901Q);
2. Scuola "Della Vittoria" (EX 7 CD) Andria (BAEE19801T);
3. Scuola "Paolo Borsellino" (EX 8 CD) Andria (BAEE056053);
4. Scuola "A. Mariano" Andria (BAEE862026);



5. Scuola “Don Bosco Santo 2” CD Andria (BAEE86001D);
6. Ambito “Puglia Ambito 0008” (PUG00000008);
7. Ambito “Puglia Ambito 0009” (PUG00000009);
8. Ambito “Puglia Ambito 0003” (PUG00000003);
9. Ambito “Puglia Ambito 0001” (PUG00000001);
10. Ambito “Puglia Ambito 0006” (PUG00000006);
11. Ambito “Puglia Ambito 0002” (PUG00000002);
12. Provincia Bari (BA).

Nella domanda di trasferimento la odierna ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto di precedenza ai sensi dell’art. 33 della legge 104/92.

Alla ricorrente venivano riconosciuti 46,00 punti base oltre al punteggio aggiuntivo di 6,00 per il Comune di ricongiungimento, **ma le veniva comunque negato il trasferimento presso il Comune prescelto e tanto per il fatto che non le veniva riconosciuto il diritto di precedenza previsto dall’art. 33 L. 104/92;**

Inoltre appare opportuno far rilevare come dal Bollettino dei movimenti A.S. 2018/19 provincia di Bari, risultano trasferiti, presso gli istituti scolastici indicati dalla Fortunato, docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente ovvero con punteggio superiore, ma privi di qualsiasi diritto di precedenza o, infine, docenti con diritto di precedenza ma con punteggio inferiore. Inoltre anche tra i docenti titolari del diritto di precedenza, non è specificato né il titolo della precedenza né tantomeno il soggetto che ne beneficia, rendendo di fatto impossibile effettuare una opportuna e rigorosa comparazione delle posizioni.

A titolo meramente indicativo, senza analizzare tutte le posizioni portate dal suddetto Bollettino dei trasferimenti, giusto per palesare l’assoluta illegittimità del provvedimento adottato dall’Ente resistente, si fa rilevare come presso l’Istituto “Oberdan 1” CD Andria (BAEE04901Q) (prima scelta della ricorrente) veniva trasferita la docente Caterina Angela Maria, con punteggio 51 e priva di alcuna precedenza. Sempre presso il medesimo istituto veniva trasferita la docente Cusmai Filomena, con



punteggio 242 e priva di alcuna precedenza. Invece presso l'Istituto "P. Borsellino" (EX 8 CD) Andria (BAEE056053) (terza scelta della ricorrente), veniva trasferita la docente Policastro Maria Anna con punteggio 30 e senza alcuna precedenza. Infine, sempre presso quest'ultimo istituto veniva trasferita la docente Tedeschi Concetta, con diritto di precedenza ma con punteggio inferiore 18.

Ancora appare opportuno rilevare come anche nel comune e negli ambiti indicati dalla ricorrente, secondo l'ordine delle preferenze espresse, risultano trasferimenti provinciali e interprovinciali di docenti privi di qualsiasi diritto di precedenza o con diritto di precedenza ma con punteggio inferiore, come da estratto bollettino trasferimenti circoscritto alle sedi scelte dalla ricorrente che si allega.

Infine è opportuno far rilevare come dal prospetto organico titolari e disponibilità scuola primaria A.S. 2018/19 del 03/07/2018 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari risultano a tutt'oggi disponibili posti nelle scuole presso le quali la ricorrente ha espresso la propria preferenza.

### **DIRITTO**

Tutto ciò premesso in fatto, la ricorrente propone il presente ricorso

#### **Per**

- a) Il riconoscimento del diritto soggettivo della ricorrente alla precedenza ex art. 33 della legge 104/92, ai fini della mobilità del personale docente A.S. 2018/2019;
- b) La dichiarazione di nullità degli articoli del CCNI sulla mobilità A.S. 2017/2018 prorogato anche per l'A.S. 2018/2019 dall'accordo ponte del 7 marzo 2018 nella parte in cui negano la precedenza assoluta alla ricorrente ex art. 33 della legge 104/92 e la loro consequenziale disapplicazione;
- c) La condanna del MIUR e delle articolazioni periferiche a disporre il richiesto trasferimento;

Eccone i

### **MOTIVI**

#### **IN VIA PRELIMINARE**

#### **SULLA GIURISDIZIONE E COMPETENZA**



### **Sulla giurisdizione del giudice del lavoro**

In via preliminare, occorre invocare, nella specie, la giurisdizione dell'A.G.O. in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 63 D.L.T. n.165, del 2001.

Dispone, infatti, detta norma, che: *"sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ..... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica se illegittimi"*.

Infatti, consolidato è l'orientamento secondo il quale i provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie finalizzati all'assunzione di personale docente non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione d'esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma hanno la natura di atti compresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utili per l'eventuale assunzione (Cass. Civ. SS.UU. Ord. n. 3032 del 08.02.2011; S.U. n. 22805/10). In linea con tale orientamento anche il Ministero che con il D.M. 235/2014, devolve la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento al Giudice del Lavoro, muovendo sul presupposto che la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale traducendosi le graduatorie ad esaurimento in un elenco ove utilmente collocare soggetti già in possesso del titolo abilitante in attesa dell'immissione in ruolo.

### **Sulla competenza territoriale**

Come pure, ricorre la competenza territoriale del Tribunale di Bari – in Funzione di Giudice del Lavoro – atteso che, ai sensi dell'art. 413, comma 5 c.p.c., competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto al momento dell'instaurazione del giudizio.



Al riguardo, è chiarificatrice, la Sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. lav., n. 21562) del 15/10/2007, laddove chiarisce che per *"ufficio al quale il dipendente è addetto"* deve intendersi *"la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni"* e ciò al fine, aggiunge la Sentenza Cass. Civ., sez. lav., n.15344 dello 07/08/2004, di *"garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"*.

Pertanto, essendo la ricorrente assegnata in via provvisoria nell'Istituto Scolastico CD *"Garibaldi"* di Bari, con sede in Bari, alla p.zza Risorgimento n. 1, facente parte della circoscrizione del Tribunale di Bari, si impone, per il giudizio *de quo* la competenza territoriale del detto Tribunale del Lavoro adito.

#### **NEL MERITO**

#### **VIOLAZIONE DELL'ART. 33 L. 104/92, VIOLAZIONE DI LEGGE**

#### **VIOLAZIONE DELL'ART. 601 DEL D. LGS. 297/94, VIOLAZIONE DI LEGGE**

In merito a detto motivo di ricorso va premesso il quadro normativo sia legislativo che contrattuale di riferimento che disciplina la domanda di mobilità per cui è causa con le relative precedenze.

Ebbene, l'art. 33, co. 5, L. 104/92 come modificato dalla L. n. 53/00, e successivamente, dall'art. 24 co. 1, lett. B) della L. 183/10 così stabiliva:

*"...il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con Handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado ... ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".*

A sua volta l'art. 601 d. Lgs. 297/94 T.U. in materia di istruzione stabilisce che:



*“Gli artt. 21 e 33 della L. quadro 5/2/92 n. 104 concernente l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone Handicapate si applicano al personale di cui al presente T.U. (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo ed in sede di mobilità” (co. 2).*

Occorre ora valutare se le modalità con cui i contratti collettivi disciplinano le procedure di mobilità del personale scolastico rispettino questo contemperamento degli interessi o antepongano l’organizzazione della Pubblica Amministrazione al diritto soggettivo dell’interessato.

Il contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente CCNI 2017/2018 all’art. 13 “Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto” prevede:

*“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sotto elencata viene evidenziata l’operazione a cui si applica”.*

Limitatamente a quanto interessa, l’art. 13 al punto IV “Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale” prevede:

*“Viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di*





soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Il docente può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto Comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio disabile le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune vicinior a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili

Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e



*successive modifiche ed integrazioni.*

3. *essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.*

*In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria. Per usufruire di tale precedenza è necessario esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia*

*In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.*

*La mancata indicazione di una o più scuole del comune o dell'ambito territoriale di ricongiungimento prima di preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.*

*Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di*



gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

*La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.*

*Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola i trasferimenti.*

*La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.”*

La clausola contrattuale su richiamata, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio referente unico che assista genitore affetto da Handicap in situazione di gravità alla sola mobilità provinciale, accordandola invece in sede di mobilità al di fuori dell'ambito provinciale solo ai genitori di figli disabili, viola la norma imperativa del citato art. 33 L. 104/92 e successive modifiche, come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria. Ed invero, l'art. 33 citato non effettua distinzioni tra i familiari affetti da handicap grave, all'interno dell'ambito di tutela concesso, in particolare non distinguendo il grado di parentela quanto al diritto all'assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla residenza dell'assistito.

In tal senso si è espressa sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità. Nello specifico si può richiamare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto in data 15/9/15 ove si dichiara:

*“....la clausola pattizia appena citata (art 13 CCNI), nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva,*



*deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 comma 5 legge 104/92, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall'inciso "ove Possibile" contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato".*

Anche la Suprema Corte (Cass. Civ. 25379/16) si è espressa in tal senso, anche se in una fattispecie ove si chiedeva di accertarsi l'illegittimità del trasferimento di un lavoratore lontano dal domicilio ove risiede il familiare affetto da Handicap in situazione di non gravità. Tale sentenza letta di concerto con l'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/06 sui diritti dei disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009, conferma che anche in relazione all'assegnazione del posto di lavoro, il diritto del disabile all'assistenza sia un diritto assoluto.

Pertanto, appare palese che il disposto dell'art. 13 del CCNI richiamato, di fatto ha operato una surrettizia deroga ai principi portati dalla L. 104 del 1992 e tanto nella parte in cui esclude l'operatività della precedenza nei casi di trasferimenti interprovinciali. Una tale deroga è da considerarsi assolutamente illegittima dal momento che la precedenza prevista da una *lex specialis*, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (L. 104/92), non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.

La norma pattizia prevede che la precedenza di cui al punto I) dell'art. 13 non opera come precedenza assoluta, bensì solo all'interno di ciascuna delle due fasi della mobilità, ossia quella provinciale e quella interprovinciale dopo, giacché l'art. 6 del CCNI sulla mobilità del personale della scuola, prevede che si proceda prima alla mobilità provinciale e poi, sui posti residui e vacanti, alla mobilità interprovinciale.



Il CCNI sulla mobilità prevede una sola precedenza assoluta, che si applica indipendentemente dalle fasi così come prima descritte, ossia quella di cui all'art. 13 punto I) inerente al personale non vedente o emodializzato.

Per completezza espositiva, occorre aggiungere un altro elemento alla fattispecie che ci occupa. Sempre il CCNI sulla mobilità all'art. 8, stabilisce che una percentuale di posti disponibili per le operazioni di mobilità sia riservata nel modo che segue:

- a) per le immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
- b) I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
- c) La mobilità professionale del personale docente, si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

In conclusione, la norma pattizia pone un'ulteriore condizione: solo il trenta per cento dei posti disponibili al termine della prima fase (mobilità provinciale) possono essere assegnati alla mobilità interprovinciale.

È evidente che il CCNI sulla mobilità, limitando l'operatività della precedenza e quindi la priorità della scelta della sede alle singole fasi e con un limite significativo di posti disponibili al termine della prima fase (quella provinciale), svuota di contenuto le prescrizioni di cui all'art. 33 della L. 104/92.

Ma vi è di più.

Potrebbe accadere, o meglio sicuramente, accade che nella prima fase dei trasferimenti (quella provinciale) un docente senza alcuna precedenza ed un punteggio inferiore, ottenga una delle sedi scelte dal soggetto con precedenza e con maggior punteggio. Un'aberrazione logico-giuridica, poiché oltre alla violazione della legge 104/92 verrebbe inficiato anche il criterio meritocratico che dovrebbe sovrintendere le operazioni di mobilità. L'art. 97 della Costituzione istituisce una riserva di legge relativa, allo



scopo di assicurare l'imparzialità dell'azione della P.A., la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può a sua volta essere assoggettata (a garanzia del principio di uguaglianza, che si riflette nell'imparzialità dell'azione della P.A.) a scrutinio di legittimità costituzionale.

Questa operazione, poi, viola in modo palese le caustiche disposizioni di legge ed in particolare l'art. 601 del T.U. 297/1994, il quale statuisce: *"Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.*

*Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità*

La disposizione del capoverso dell'articolo 601 D. Lgs. 297/1994 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo. Ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (articolo 38, secondo comma Cost.) (Tribunale di Genova 20 settembre 2016 - Ordinanza di accoglimento art. 700 c.p.c.).

La Giurisprudenza di merito si è pronunciata più volte sulla questione, precisando che ove esista il posto da assegnare ai trasferimenti, le precedenze di cui alla legge 104/1992, devono trovare soddisfazione:

*"... pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art.21 L.104/92, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata" (L. 104/92) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena interazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle*



condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché alla realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 11 L. 104/92). Detta norma, unitamente all'art.33 della medesima legge, si configura infatti quali disposizioni di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Detta disposizione, in quanto diretta a dare attuazione ai fondamentali principi di solidarietà sociale, non può essere derogata neppure da parte dei contratti collettivi e, comunque, se deroghe pattizie alla legge sono ammissibili ciò è consentito solo nel caso in cui le parti collettive abbiano introdotto clausole legittime. Pertanto le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale devono ritenersi nulle nella parte in cui in violazione della L. 104/02 non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda ...” (V. Corte Appello Firenze 6/4/2004). L'unico limite ovvero le uniche esigenze prevalenti dell'Amministrazione sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire mediante procedura di mobilità nel senso che la scelta dell'avente diritto ex L. 104/92 potrà essere operata soltanto nell'ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro abbia inteso coprire mediante procedura di mobilità del personale. Ne deriva che le norme del CCNI di cui sopra nella parte in cui dispongono le diverse priorità prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza assoluta ai soggetti tutelati dalla L. 104/92, devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa



*con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa. Per tutto quanto sin qui esposto, ... va dichiarato il diritto di precedenza della ricorrente ex art. 33 L 104/92 in sede di trasferimento a domanda e con prevalenza in ciascuna fase di movimento”.*

*Il Contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento della sede, stabilito dalla legge 104/92, del dipendente che assiste un familiare disabile. Il contratto nazionale della scuola così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste "situazioni" ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all'assistenza. Infatti è indiscutibile che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro. Si riportano integralmente le argomentazioni, pienamente condivise da questo giudicante, espresse dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, in analogia fattispecie: “... E non vi è dubbio, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti, che la norma contrattuale non può derogare ad una previsione normativa, di rango superiore, limitando i casi in cui coloro che presentano assistenza esclusiva e continuativa ... non rivestano il grado di parentela ivi indicato, dovendo trovare applicazione, anche in sede di trasferimento tra province diverse, esclusivamente i limiti di cui all'art. 33 ... il CCNI mobilità, nel prevedere che le precedenze ... possano essere fatte valere soltanto nell'ambito della fase delle operazioni di mobilità cui il docente partecipa, si pone in contrasto con l'art. 33 ... dal momento che tale previsione comporta quale conseguenza la sostanziale*





*vanificazione della tutela apprestata dalla legge 104/1992 per i docenti ... che partecipano alle fasi successive alla A. infatti, pur in presenza di posti materialmente disponibili, tali posti - in virtù di una scelta effettuata a priori, non imposta da alcuna norma primaria, senza alcuna valutazione del caso concreto e senza che ciò si renda necessario per insopprimibili ragioni di carattere organizzativo o di buon funzionamento del servizio pubblico — vengono assegnati a docenti senza alcun titolo di precedenza, in ragione della sola modalità di assunzione in ruolo” (Tribunale di Vercelli Ordinanza n. 48/2017),*

Il rilievo costituzionale dei diritti che l'art. 33 L. 104/92 è diretto a tutelare rende, pertanto, evidente che la norma in questione costituisce una norma imperativa la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali, comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art.1418, comma 1 c.c. Ne deriva che le norme del CCNI sulla mobilità 2017/2018, nella parte in cui dispongono le diverse priorità, prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa, devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa, con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.

La richiamata giurisprudenza consente, quindi, di affrontare la problematica sotto il profilo della nullità/illegittimità delle eventuali disposizioni pattizie ostative al richiamato diritto di precedenza di radice costituzionale, potendo - in estrema sintesi — ridursi la questione al principio per il quale, ove vi sia disponibilità del posto invocato dal lavoratore con i requisiti di cui all'art. 33 legge 104/1992 che richiede il trasferimento, questo deve essere accordato.

Nel caso che ci occupa, dunque, l'operato della resistente amministrazione va innanzitutto esaminato attraverso il meccanismo contrattuale che esorbitando dalla linea tracciata dalla legge ed in particolare dall'art. 601 D. Lgs. 297/1994 richiamato, “costringe” illegittimamente il diritto invocato in fasi delineate in sequenza successiva.

Le nefaste conseguenze del meccanismo contrattuale non



esauriscono qui i loro effetti, come il contratto non esaurisce qui l'elenco delle norme violate.

I trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali. Di conseguenza le domande all'interno della provincia verranno soddisfatte prima di quelle interprovinciali, anche con punteggio inferiore rispetto a chi presenta domanda da fuori provincia.

Tale impianto contrattuale relega i trasferimenti della fase interprovinciale in coda ai precedenti: così operando la precedenza descritta dalla L.104/92 e richiamata dall'art. 601 T.U. 297/94 viene sostanzialmente azzerata in favore di diversi movimenti di personale che egual precedenza non possono vantare, ma che ha unicamente la fortuna di partecipare ad un'antecedente "fase" di movimento. I trasferimenti provinciali che hanno preceduto quelli interprovinciali hanno provocato, si ripete, l'aberrante conseguenza che, coloro che assistono i portatori di handicap provenienti da altra provincia, titolari di un diritto di precedenza e magari con punteggio maggiore non hanno ottenuto la sede richiesta e disponibile per i trasferimenti.

Oltre, dunque, alla già illegittima distribuzione in fasce distinte, in tal modo, di fatto, solo ai docenti che hanno chiesto la mobilità provinciale è stata assicurata e/o, comunque, privilegiata la scelta sui posti disponibili della in ambito provinciale. I docenti provenienti da altra provincia, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta in via subordinata ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità e, cosa ancor più grave, con mortificazione della propria precedenza, scolpita dalla L.104/92, sono risultati gravemente danneggiati nei loro fondamentali diritti. Infatti, solo ai docenti che hanno partecipato alla mobilità provinciale, dunque, è stata garantita la sede nella provincia, in pregiudizio dei docenti che, provenendo da altra provincia, hanno inteso (come ha fatto la ricorrente) scegliere la sede definitiva in quella provincia (ambito territoriale) in base al punteggio posseduto ed al sacrosanto diritto di precedenza. Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si consideri che la diversità di punteggio è un criterio meritocratico che comporta, quali indicatori, l'esperienza del servizio preruolo ed in ruolo



(anzianità professionale), le esigenze di famiglia, i titoli generali (laurea, dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione ecc.) e, da ultimo, ma non per ultimo, le precedenze. Ben è potuto accadere, dunque, come effettivamente è accaduto, che docenti aventi meno titoli della ricorrente e senza titoli di precedenza hanno ottenuto la sede richiesta nella Provincia, a scapito della ricorrente medesima. Non v'è chi non veda uno snaturamento della *ratio* stessa della L. 104/92 e del bene tutelato dalla citata normativa, e richiamato senza indugi dall'art. 601 D.lgs. 297/94. Vi è da chiedersi, prima di tutto, la compatibilità fra tale sistema descritto dalla fonte pattizia con le norme primarie protettive di diritti costituzionali.

Tra le innumerevoli sentenze dei giudici di merito *ex plurimis* si cita una recente pronuncia la Corte d'Appello di Sassari (Sentenza n. 43/2015) la quale ha annullato identica disposizione del Contratto nazionale integrativo della scuola sulla mobilità del personale docente e Ata, in quanto viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

La Corte ha quindi riaffermato che la norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali "non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela", con la conseguente nullità, per contrasto con una norma imperativa, delle disposizioni del contratto nazionale 2014 per la mobilità del personale docente e di tutte le norme ad esso coordinate.

Tra queste "situazioni" ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia "devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all'assistenza".

Secondo la Corte d'Appello di Sassari è indiscutibile che il contratto collettivo sulla mobilità risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro, con il conseguente diritto del lavoratore che presta assistenza al



disabile grave all'assegnazione del primo posto disponibile, tra quelli indicati nella domanda, non assegnato ad altri soggetti con diritto di priorità assoluta.

### **RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE**

Il mancato trasferimento della ricorrente determinerebbe in capo alla stessa una grave incertezza circa la possibilità di provvedere in futuro all'assistenza della madre disabile grave, in quanto il suo mancato trasferimento la porterebbe in luogo assolutamente distante dal domicilio della madre, non consentendogli di provvedere in maniera adeguata alle sue esigenze. Un tale stato, determinerebbe in capo alla ricorrente un costante stato di agitazione e preoccupazione per le condizioni della madre e dell'intero nucleo familiare. Tali condizionamenti psicologici e patemi d'animo possono essere liquidati equitativamente ex art. 1226 c.c. alla stregua di danni non patrimoniali (C. App. Sassari sent. 43/15).

### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

In ragione di quanto esposto, considerata la fondatezza della pretesa azionata, considerata altresì la necessità di ottenere nel più breve tempo possibile un provvedimento anticipatorio in via cautelare anche al fine di evitare un danno grave ed irreparabile in capo alla stessa nelle more del procedimento ordinario, si insiste per la concessione del chiesto provvedimento cautelare.

Come ben risaputo per la concessione di un tale provvedimento sono essenziali due requisiti, ovvero la fondatezza, quanto meno potenziale, della pretesa azionata (*fumus boni iuris*) ed il pericolo di un danno grave ed irreparabile in capo all'istante (*periculum in mora*).

Come ampiamente argomentato nella parte in diritto del presente ricorso la fondatezza della domanda appare *ictu oculi* provata dalle disposizioni portate dalla Legge speciale 104 del 1992, volta alla tutela di diritti assoluti quali la tutela di soggetti portatori di handicap.

Per quanto attiene all'altro requisito, ovvero il *periculum in mora*, appare importante far rilevare come il danno grave ed irreparabile è quello che non può essere ripristinato integralmente con altre forme risarcitorie.

Ebbene, nel caso di specie la ricorrente essendo costretta ad



allontanarsi dal proprio ambiente domestico ove vive con la madre affetta da grave disabilità non potrebbe più prestarle quell'assistenza quotidiana di cui necessita ed un tale pregiudizio non può in alcun modo essere ristorato con forme alternative di risarcimento.

Infatti, non vi è somma di denaro o altra forma di risarcimento che possa ristorare il patema d'animo ed il dolore per l'allontanamento di una figlia dalla propria madre che dipende dalla stessa in maniera totalitaria.

A tal uopo si riporta un passo dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Paola – Sezione Lavoro – nella causa recante R.G.n. 1308/17:

*“... il periculum in mora è ravvisabile allorquando ricorra un effettivo pregiudizio irreparabile che minaccia il diritto reclamato, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria. Invero, per pregiudizio “irreparabile”, unico a legittimare un intervento cautelare ex art. 700 c.p.c., deve intendersi quel danno a cui non sia possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti risarcitori esistenti, in quanto questi ultimi non sarebbero in grado di ripristinare integralmente lo status quo ante: è dunque irreparabile quel danno che appare non completamente reintegrabile. Ciò precisato, ed applicando tali criteri alla domanda cautelare avanzata dalla ricorrente il periculum è ravvisabile, ove si consideri che la medesima assiste in via esclusiva il figlio disabile ... talché il diniego al trasferimento in sede il più possibile vicina alla propria residenza esporrebbe parte ricorrente a pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale e familiare, attesa l'impossibilità di prestare assistenza al figlio con l'assiduità richiesta dalla patologia da cui risulta affetto.”.*

Pertanto, anche per tale ragione l'istanza cautelare deve essere accolta.

**Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione  
ex art. 151 c.p.c.**

I sottoscritti Procuratori, nell'interesse della ricorrente,



**preMESSo che**

- il presente ricorso ha per oggetto l'illegittimità del mancato trasferimento interprovinciale di assegnazione presso una delle scuole indicate nella domanda di mobilità secondo l'ordine delle preferenze ivi espresse;
- ai fini di una compiuta instaurazione del contraddittorio, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti che hanno ottenuto il trasferimento presso le scuole richieste dalla ricorrente, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

rilevato altresì che:

- la notifica nei modi ordinari risulterebbe pressoché impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari e comunque non sarebbe idonea a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a sua volta, è oltremodo onerosa, e la sua efficacia è stata più volte messa in dubbio e significative, a riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato 19/02/1990. n. 106 "...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media dei cittadini - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato... con conseguente, palese violazione del principio dell'efficacia dell'atto processuale e della necessità del corretto contraddittorio;
- la pubblicazione sulla G.U. sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente;
- che, già il legislatore italiano, (in evidente applicazione dei principi di cui agli artt, 21, 36 e 47 della Carta di Nizza, il cui esercizio dei connessi diritti non può che seguire il principio della "*proporzionalità*", ben noto in ambito comunitario, dei mezzi che l'Ordinamento degli



- Stati membri è tenuto ad apprestare per garantire ed assicurare alle realtà sociali una ragionevole possibilità di accedere alla giustizia, nel contemperamento dei diversi interessi in gioco) aveva approvato l'articolo 12 delle L. 21 luglio 2000, n. 205, con il quale aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idonei, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c. ;
- che il Tar Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'articolo 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
  - che anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti presi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che: “ ... l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustifica il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'articolo 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'Ordinanza del 31/08/2011 mediante inserimento del ricorso e dell'Ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la Liguria (...). Testualmente (*Tribunale di Genova, sez. lavoro R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del MIUR*);
  - tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo il sito del MIUR all'indirizzo <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>.



- la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione, sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

I sottoscritti procuratori, pertanto, formulano

### **Istanza**

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso. Voglia autorizzare la notificazione del ricorso, limitatamente ai controinteressati, mediante pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito del MIUR.

Tanto premesso, la ricorrente, come innanzi rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni avversa eccezione, difesa e deduzione, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito del MIUR, voglia:

- 1) in via cautelare: ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., riconoscere il diritto soggettivo della ricorrente al trasferimento richiesto e, previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi e delle norme pattizie e/o dell'O.M. 207/2018 in contrasto con la normativa di cui alla legge 104/1992, art. 33, come richiamate dall'art. 601 del Testo Unico sulla Scuola di cui al D. Lgs. 294/1994, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, se del caso ordinando all'Amministrazione di trasferire la ricorrente, riconoscendo il suo titolo di precedenza assoluta ossia indipendente dalle fasi di mobilità, in una delle scuole richieste nell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, tutte rientranti nel Comune di Andria Scuola "Oberdan 1" CD Andria (BAEE04901Q); Scuola "Della Vittoria" (EX 7 CD) Andria (BAEE19801T); Scuola "Paolo Borsellino" (EX 8 CD) Andria (BAEE056053); Scuola "A. Mariano" Andria (BAEE862026);





- Scuola “Don Bosco Santo 2” CD Andria (BAEE86001D) o in subordine in caso di conclamata ed accertata indisponibilità delle scuole richieste con riferimento al momento di proposizione della domanda di mobilità, trasferire la ricorrente in una delle scuole degli ambiti anch’essi indicati nella domanda di trasferimento;
- 2) nel merito, in via principale: riconoscere il diritto soggettivo della ricorrente e previa disapplicazione dei relativi atti e/o dei provvedimenti amministrativi illegittimi e delle norme pattizie indicate in dispositiva e/o dell’O.M. 207/2018 in contrasto con la normativa di cui alla legge 104/1992 art. 21-33 come richiamate dall’art. 601 del Testo Unico sulla Scuola D. Lgs. 297/1994 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nella legittima sede, riconoscendo il suo titolo di precedenza assoluta ossia indipendente dalle fasi di mobilità, in una delle scuole richieste nell’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità e, per l’effetto, condannare l’Amministrazione a disporre per la ricorrente il trasferimento in una delle scuole richieste nell’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità in una delle scuole richieste nell’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, tutte rientranti nel Comune di Andria Scuola “Oberdan 1” CD Andria (BAEE04901Q); Scuola “Della Vittoria” (EX 7 CD) Andria (BAEE19801T); Scuola “Paolo Borsellino” (EX 8 CD) Andria (BAEE056053); Scuola “A. Mariano” Andria (BAEE862026); Scuola “Don Bosco Santo 2” CD Andria (BAEE86001D) o in subordine in caso di conclamata ed accertata indisponibilità delle scuole richieste con riferimento al momento di proposizione della domanda di mobilità, trasferire la ricorrente in una delle scuole degli ambiti anch’essi indicati nella domanda di trasferimento;
- 3) sempre nel merito, in via sussidiaria condannare il Ministero al risarcimento del danno in favore della ricorrente, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell’alt. 1226 cod. civ.;
- 4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali



maggiorate come per legge.

In via istruttoria:

- A. Si chiede che l'On.le Tribunale adito, ordini al MIUR di esibire ex art. 210 c.p.c. l'elenco dei docenti trasferiti con la mobilità provinciale e/o interprovinciale con il punteggio assegnato e gli eventuali titoli di precedenza;
- B. Si chiede che l'On.le Tribunale adito, disponga richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. ovvero disporre informative ex art. 213 c.p.c., dei documenti relativi al fascicolo custodito dal MIUR di parte ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine alla mancata assegnazione della ricorrente alla sede richiesta;
- C. Con riserva, eventualmente, secondo quelle che saranno le risultanze processuali, di produrre nuovi documenti nonché meglio dedurre, eccepire, ritenere, richiedere e/o concludere. Si producono ed allegano i seguenti documenti:

Si depositano:

- 1) contratto di assunzione del 27/11/15, doc 1.1 cedolino paga gennaio 18, doc 1.2 cedolino paga febbraio 18;
- 2) comunicazione del MIUR del 29/07/2016 di assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale n.0017 della Regione Veneto Provincia di Venezia;
- 3) assegnazione provvisoria della ricorrente all'Istituto Scolastico CD "Garibaldi" di Bari, con sede in Bari, alla p.zza Risorgimento n. 1;
- 4) contratto Collettivo Nazionale Integrativo - mobilità personale docente, educativo ed ATA scuola A.S. 2017/2018 prorogato dall'accordo ponte del 07/03/2018 doc 4.1;
- 5) domanda di mobilità con la documentazione ivi allegata doc 5.1 allegato scuola primaria, doc. 5.2 pluridichiarazione sostitutiva, doc 5.3 autodichiarazione residenza, doc. 5.4 certificazione medica 104/92, doc. 5.5 dichiarazione assistenza genitore, doc 5.6 dichiarazione del coniuge, doc. 5.7 documento riconoscimento



- assistita, doc 5.8 documento riconoscimento coniuge assistita,  
doc 5.9 decreto emissione 104/92;
- 6) lettera notifica trasferimento primaria, doc 6.1 comunicazione  
esito procedura di mobilità;
  - 7) bollettino trasferimenti;
  - 8) bollettino precedenze;
  - 9) prospetto organico titolari e disponibilità a/s 2018-2019;
  - 10) estratto bollettino trasferimenti circoscritto alle sedi scelte dalla  
ricorrente;
  - 11) O.M. 207/18, 11.1 nota trasmissione O.M.
  - 12) Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Gli Avv.ti Michele Di Carlo e Angelo P. Masucci dichiarano, *ex artt.* 13 e 14 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che al presente giudizio di valore indeterminato corrisponde un contributo unificato pari ad € 259,00.

Foggia, lì 03/08/2018

Avv. Michele Di Carlo

Avv. Angelo P. Masucci

